

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 marzo 2001

nella causi C-276/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 12 e 28, n. 2 — Aliquota ridotta»)

(2001/C 200/01)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-276/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra T. Figueira e sig. E. Traversa) contro Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes e Â. Seïça Neves, nonché sig.ra T. Lemos), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore o introducendo disposizioni legislative, in base alle quali l'importazione e la cessione di taluni beni nonché talune prestazioni di servizi, indicate nell'elenco I contenuto nell'allegato al codice portoghese dell'imposta sul valore aggiunto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta al 5 %, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12 e 28, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,

pag. 1), nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388 (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA) (GU L 316, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'8 marzo 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto del 5 % gravante sulle operazioni relative ai beni elencati ai punti 1.8, 2.11 e 3.8 dell'elenco I allegato al codice portoghese dell'imposta sul valore aggiunto, comprendente, rispettivamente, i vini, le macchine e le apparecchiature destinate alla ricerca di forme di energia alternative, nonché le attrezzature e le apparecchiature agricole, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12 e 28, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388 (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA).*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 278 del 5.9.1998.